

CAMERA DEI DEPUTATI N. 915

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 21 febbraio 2023 (v. stampato Senato n. 331)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**CRAXI, ALFIERI, SPAGNOLLI, SCALFAROTTO, GASPARRI,
BARCAIUOLO, PUCCIARELLI**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il
3 marzo 2010

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 febbraio 2023*

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 9.120 euro annui a decorrere dall'anno 2025, e dagli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16, pari a 254.020 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausole finanziarie)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLO STATO PLURINAZIONALE DI BOLIVIA

(Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato Plurinazionale di Bolivia (qui di seguito denominati "le Parti"),

RICONOSCONDO nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica uno strumento idoneo al rafforzamento dei legami di amicizia tra i due Paesi,

DESIDEROSI di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche,

CONSAPEVOLI che l'incremento di tali scambi contribuirà ad una reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, scientifico e tecnologico, a vantaggio di entrambi le Parti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio e nel rispetto dei vincoli internazionali esistenti, si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, così come la conoscenza, la diffusione e la promozione della propria lingua e del proprio patrimonio culturale nel territorio dell'altra Parte, sostenendosi reciprocamente nel perseguimento di tali obiettivi, su basi prioritarie e di reciprocità.

Entrambe le Parti incoraggeranno altresì quelle attività culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del loro retaggio culturale.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche e di formazione, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione e di formazione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.

ARTICOLO 3

Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali.



ARTICOLO 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Le Parti promuoveranno inoltre progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.

ARTICOLO 5

Le Parti, nella misura delle proprie disponibilità, fatto salvo il principio della reciprocità, favoriranno le attività di Istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali ed accademiche attraverso accordi specifici.

Dette istituzioni usufruiranno, in accordo con la legislazione vigente nel Paese in cui operano, delle più ampie facilitazioni per il loro funzionamento.

ARTICOLO 6

Le Parti rafforzeranno, altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche e sulle loro evoluzioni per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori.

ARTICOLO 7

Entrambe le Parti si impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di formazione e di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime e sulla loro evoluzione al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atti a determinare i principi e i criteri di una equa valutazione dei rispettivi certificati e titoli di studio, rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori dei propri cittadini.

ARTICOLO 8

Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo, in Università o in Istituti affini, così come in Istituzioni umanistiche, artistiche, musicali, scientifiche e tecnologiche.

ARTICOLO 9

Ciascuna delle Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte.



ARTICOLO 10

Le Parti favoriranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo. Le Parti si impegnano altresì a collaborare nell'attuazione delle disposizioni presenti nella convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali.

ARTICOLO 11

Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti.

ARTICOLO 12

Le Parti si impegnano alla collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti al fine di impedire, contrastare e reprimere, attraverso misure idonee, l'importazione, l'esportazione e il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, secondo le rispettive legislazioni nazionali, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali. Le Parti si atterranno altresì agli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.

A tale scopo, le Parti promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione atti a trasmettere, ad esempio, a sezioni speciali delle Forze di Polizia boliviana l'esperienza maturata negli anni dal Comando dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale.

ARTICOLO 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa. Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale. Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.

ARTICOLO 14

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche. Le Parti potranno altresì incoraggiare iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.



ARTICOLO 15

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali. Detta cooperazione sarà realizzata mediante:

- a. scambio di studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti;
- b. organizzazione di seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;
- c. ricerche comuni su progetti di interesse per le due Parti;
- d. scambi di documentazione scientifica e tecnica;
- e. partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione Europea per le ricerche scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni, e in altri programmi europei di collaborazione scientifica e tecnica.

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

ARTICOLO 16

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di esperti di questi settori dell'altra Parte.

ARTICOLO 17

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza, la mobilità e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte, che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 18

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti.

Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Norme e Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale.



Le due Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Pubblici, le Associazioni e le

Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

ARTICOLO 19

Le Parti decidono di istituire una Commissione Mista culturale, scientifica e tecnologica, presieduta dai rispettivi Ministeri degli Esteri e con la partecipazione delle Istanze nazionali competenti, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere i programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato d'attuazione del presente Accordo.

La suddetta Commissione si riunirà ogni anno o quando si ritiene opportuno, alternativamente nelle capitali dei due Paesi.

ARTICOLO 20

Il presente Accordo sostituirà l'Accordo Culturale sottoscritto il 31 gennaio 1953 e l'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica firmato il 3 giugno 2002, ma non infierirà i programmi in esecuzione, che proseguiranno fino alla loro conclusione definitiva, salvo diverso accordo tra le Parti.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uso previste.

Il presente Accordo avrà durata illimitata e potrà essere denunciato in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

Ogni controversia sorta fra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato per via diplomatica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a La Paz il tre marzo duemiladieci, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.



Carlo Azeglio
PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[Signature]
PER IL GOVERNO
DELLO STATO PLURINAZIONALE
DI BOLIVIA



19PDL0025000